

**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia di Ragusa)**

**DETERMINA SINDACALE n. 182/2009**

**ESECUZIONE ORDINANZA ACQUISIZIONE DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA SAN BIAGIO DEL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**PREMESSI:**

il contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra questa Amministrazione Comunale, in persona del Capo Settore Manutenzione ed Ecologia, autorizzato a tal fine giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 21 agosto 2006, e l'avv. Agatino Luigi Di Stallo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ATO Ragusa Ambiente s.p.a.;

l'atto di diffida notificato in data 1 aprile 2009 alla Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. che non ha posto in essere alcuna condotta derivante dal contratto come sopra individuato ed idonea al soddisfacimento delle richieste formulate dal Comune di Scicli, a salvaguardia e tutela della salute dei cittadini in esso residenti e/o domiciliati e della integrità e salute dell'ambiente del territorio e di quello naturale;

le risultanze dell'accesso sui luoghi svolto in data 18 aprile 2009, giusta ordinanza sindacale n. 139/2009, ai fini dell'accertamento tecnico e tecnico-sanitario dello stato e condizioni della discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani di c.da San Biagio ricadente nel territorio del Comune di Scicli, effettuati da: Geom. Bonincontro Antonino, Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia di questo Comune; Ing. Salvatore Calvo, Capo Settore LL.PP.; Avv. Franco Nifosi, Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune, evidenziate nella relazione datata 21 aprile 2009, assunta al prot. n. 1977 del 30/04/09, nonché dal Dott. Lauretta Carmelo, Dirigente del SIAV dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, sede di Scicli, trasmessa dal predetto con nota AUSL prot. n. 866 del 21 aprile 2009, assunta presso il Comune di Scicli al prot. n. 10171 del 21 aprile 2009;

l'ordinanza n. 171 del 7 maggio 2009, notificata in data 8 maggio 2009, adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2°, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 50, comma 5°, dello stesso D. L.vo n. 267/2000, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "norme in materia ambientale" e, in particolare, all'art.191 del su citato decreto legislativo ed i pareri degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, anche con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

gli articoli 2 e 6 del contratto stipulato in data 29 maggio 2007 tra il Comune di Scicli e la Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.a. secondo cui la discarica oggetto dello stesso contratto avrebbe dovuto essere condotta nel pieno rispetto dei contenuti del piano di gestione in tale disposizione indicato e che, comunque, la discarica medesima –inutilizzata per le finalità anzidette- deve essere restituita "nelle migliori condizioni di salvaguardia ambientale od immune dai pericoli di inquinamento per luoghi e per la salute pubblica";

le risultanze dei verbali di accesso sui luoghi svolto in data 18 aprile 2009 e considerata la accertata sussistenza della inutilizzabilità della discarica di San Biagio anche per quanto risultante dalla comunicazione dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in data 18 aprile 2009 prot. n. 1212, pervenuta al Comune di Scicli il 28 aprile 2009 (prot. n. 12998), che conferma la gravissima sussistenza di condizioni di carattere sanitario e di igiene e salvaguardia della pubblica sanità ed incolumità dei singoli e della collettività, nonché di gravissimo danno ambientale ed alla salute della collettività e del territorio;

il parere reso dal Consiglio Comunale, appositamente convocato e riunitosi in data 30 aprile 2009, e la successiva citata ordinanza n. 171 R.O. che ha disposto la immediata restituzione e occupazione, quale Ente pubblico titolare della proprietà, della titolarità della gestione dell'impianto e della discarica di rifiuti solidi urbani ed assimilabili non pericolosi sita in C.da San Biagio, al fine della

realizzazione ed attuazione in tale discarica delle sinora inosservate migliori e necessarie condizioni di salvaguardia ambientale e della immunità di essa, come previsto e disposto dall'art. 6 del citato contratto di trasferimento di titolarità della gestione, e la eliminazione delle accertate e su riportate condizioni e pericoli di ulteriore inquinamento dei luoghi del territorio comunale sede della predetta discarica, di quelli ad essa contigui, vicini, ed influenzati dalla accertata situazione di sussistenza e pericolo ambientale e di inquinamento;

### **DISPONE E ORDINA**

che all'acquisizione, accertamenti e atti consequenziali dovuti e sopra richiamati provvedano con immediatezza ed avvalendosi dei mezzi e degli strumenti propri dell'Amministrazione comunale, come da precedenti determinazioni: il Geom. Bonincontro Antonino, Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia di questo Comune; l'Ing. Salvatore Calvo, Capo Settore LL.PP.; l'Avv. Franco Nifosi, Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune.

Agli stessi si trasmette la presente disposizione per gli adempimenti di competenza.

**Dalla Residenza Municipale, li 18 maggio 2009**

**Il Sindaco  
F.to Giovanni Venticinque**